

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3033-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA, MACERATINI,
VALENTINO, LISI, SILIQUINI, PEDRIZZI, BEVILACQUA,
PASQUALI, RECCIA, PONTONE, FLORINO, CUSIMANO,
RAGNO, COZZOLINO, DEMASI, CASTELLANI Carla,
MONTELEONE, PALOMBO, MARRI, PASTORE, MILIO,
BRIENZA, D’ALÌ, PALUMBO, AGOSTINI, MORO,
PERUZZOTTI, TIRELLI, SPECCHIA, FOLLIERI, MAGNALBÒ,
MONTAGNINO e COLLINO**

(V. Stampato n. 3033)

approvato dal Senato della Repubblica il 26 novembre 1998

(V. Stampato Camera n. 5458)

modificato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 febbraio 1999*

Delega al Governo per l’istituzione di nuovi tribunali e per la
revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo
e Torino

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

d) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

e) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonchè ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è autorizzata, **per l'anno 1998, la spesa di lire 13.000 milioni e**, per l'anno 1999, la spesa di lire 750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese **di locazione** e di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutato complessivamente in lire 12.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

1. Per le esigenze relative **all'acquisizione degli immobili, nonchè alle spese di** primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire **39.750** milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutato complessivamente in lire **6.000** milioni annue a decorrere dal **1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. *Identico.*

Art. 3.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, CORTIANA, PIERONI, LA LOGGIA, SCHIFANI, LORENZI, D’ALESSANDRO PRISCO, PASQUINI, MILIO, DE ANNA, CAMERINI, PELELLA, DE MARTINO Guido, RESCAGLIO, BRUNO GANERI, PAPPALARDO, SARACCO, DE GUIDI, TRAVAGLIA, LAURIA Baldassare, MICELE, MIGNONE, CONTESTABILE, BISCARDI, VALLETTA, RUSSO SPENA, ANDREOTTI, CARCARINO, MAGNALBÒ, MONTELEONE, SALVATO, PASQUALI, DUVA, FALOMI, FIGURELLI, CÒ, LUBRANO DI RICCO, DIANA Lorenzo, CAPALDI, FIRRARELLO, MAZZUCA POGGIOLINI, SARTORI, SQUARCIALUPI e DE ZULUETA

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica l’8 luglio 1998

(V. Stampato Camera n. 5095)

modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 10 febbraio 1999

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 febbraio 1999

Trasformazione dell’Istituto di fisica in via Panisperna
in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la società del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.

3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1998, da iscriverne **in apposito capitolo** dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro **del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali**. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto **con il Ministro per i beni e le attività culturali**.

4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il **1999**, da iscriverne **nello** stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere **sul capitolo 2110 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1998** e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, i quali sono **rispettivamente** incrementati a tal fine **di lire 500 milioni per il 1998** e di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a **lire 500 milioni per il 1998** e lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, **il quale è incrementato** a tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il **1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*